

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di ROMA

Ricorso ex art. 40 c.p.a. con istanza ex artt. 52-II co. c.p.a.

per **BRIGANTE** **Avv. Roberto Antonio** nato a San Severo (FG) il 05/10/1968 e residente in Monfalcone (Gorizia) - via Roma n. 60, cod. fisc. BRGRRT68R05I158W, in proprio ai sensi dell'art. 22-III co. c.p.a. perchè iscritto al Foro di Gorizia (p.e.c. robertoantonio.brigante@pecavvocatigorizia.eu – fax 0481412883), nonchè assistito, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gigliola MAZZA RICCI del Foro di Roma (cod. fisc. MZZGLL41A41B519I – p.e.c. gigliolamazzaricci@ordineavvocatiroma.org - fax 06/41792056) ed Aurora TURCO del Foro di Gorizia (cod. fisc. TRCRR88S62L424M - p.e.c. auro-ra.turco@pecavvocatigorizia.eu – fax 0481412883), domiciliato presso lo studio dell' Avv. Gigliola MAZZA RICCI in Roma - via di Pietralata n. 320 come da procura alle liti in calce al presente atto,

RICORRENTE

CONTRO

1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del suo Ministro in carica pro tempore, cod. fisc. 80415740580, con sede in 00187 Roma – Via XX Settembre n. 97;

2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, in persona del suo Presidente in carica pro tempore, cod. fisc. 96402080582, con sede in 00185 Roma – Via Solferino n. 15;

rappresentati, difesi e domiciliati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587 – p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

RESISTENTI

NONCHÉ CONTRO

- **PELLEGRINO Avv. Giuseppe** con studio in Torino – Via Amedeo Peyron n. 25, cod. fisc. PLLGPP45P10L219V, p.e.c. giuseppepellegrino@pec.ordineavvocatitorino.it ; **LA ROCCA Dott. Iris** con studio in Paceco (TP) - Via Nausicaa n. 18, cod. fisc. LRCRSI71C43D423O, p.e.c. irislarocca@pec.it ; nonché di tutti gli altri candidati collocatisi dal n. 1 al n. 450, dal n. 452 al n. 908, dal n. 910 al n. 968 della graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) approvata con delibera n. 243/2019/IV dd. 19/02/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (doc. 42);

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO de:

1) la delibera n. 243/2019/IV dd. 19/02/2019 (doc. 42) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), con la quale è stata approvata -a rettifica della precedente approvata con delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 (doc. 1)- la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016), ora di complessivi 461 giudici (delibera CPGT n. 1196/2018, di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano - doc. 14 di cui *infra*) di cui all'allegato "*Elenco A – graduatoria*" ed il ricorrente collocato al posto n. 969 con punti 21,50 (doc. 42), pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 21/02/2019 (doc. 43) nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile (il n. 453) e, quindi, non vincitore del concorso;

2) la delibera n. 244/2019/IV dd. 19/02/2019 (doc. 44) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), con la quale è stata deliberata la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio nei giorni 18, 19, 26 e 27 marzo 2019 e l'approvazione del modulo relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'allegato n. 2, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 22/02/2019 (doc. 45);

3) la scheda profilo 40172 (doc. 10) di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile), ricevuta in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018 (doc. 9) ed il relativo verbale di approvazione della Commissione esaminatrice di data e numero sconosciuti (ove effettivamente esistente);

4) l'art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016 (doc. 3), adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016, nella parte in cui stabilisce che: *“... il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di “attività professionali” di cui alla “tabella E” dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l’attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata)”*;

5) il *“Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)”* pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 4), il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto;

6) le delibere della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016 di cui al verbale del 23.5.2017 (doc. 11), inviate in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 con nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018 (doc. 9), pure evocate nell'avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 (doc. 5) ed in particolare:

a) i *“Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001”* (doc. 13), così come riformulati dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 23/05/2017 (doc. 11) limitatamente ai punti 3 – 11 – 18 – 19 nonché al soppresso punto 10, poi

trasfusi nel “documento 1” denominato *“Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016”* (doc. 12), limitatamente ai punti 3 (*“Non possono essere valutate più attività contemporanee, comprese nella stessa categoria professionale della tabella “E”*), 17 (*“Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013 (posizione legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247)”*), 18 (*“Non può essere attribuito punteggio per le attività non dichiarate esplicitamente e compiutamente nella dichiarazione sostitutiva”*) e 19 (*“Viene esclusa la possibilità di valutare i titoli indicati solo nel curriculum e non nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, unico documento previsto nel bando in sostituzione dei documenti da allegare in originale o in copia conforme. Rimane salva tale possibilità solo qualora il candidato faccia esplicito riferimento ad alcuni sporadici dati del curriculum nella dichiarazione sostitutiva di certificazione”*) per come emendati nel corso della stessa seduta della Commissione esaminatrice il 23/05/2017 (doc. 12);

7) il documento n. 4 denominato *“Tabella valutazione attività sovrapposte”*, non intellegibile, il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto poiché solo evocato nell’avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 (doc. 29);

8) per quanto eventualmente occorra, i *“Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E”* (allegata al D. Lgs. n. 545/1992 –n.d.r.-), approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001” (doc. 13), li-

mitatamente alle lett. G, H, L e M, peraltro non richiamate nel bando di concorso *de quo* (doc. 3);

2) nonché di tutti gli altri atti della procedura concorsuale non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente di essere dichiarato vincitore del procedura concorsuale per cui è causa con punti 39 (comunque non inferiore a punti 27,50), mediante la rettifica nella graduatoria di merito e l'inserimento nella posizione che gli compete in relazione al punteggio (in base alla quale potrà scegliere la Commissione Tributaria di assegnazione) e, conseguentemente, essere nominato Giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14);

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di inserimento nella graduatoria del ricorrente con punti 39 (comunque non inferiore a punti 27,50) e conseguente nomina a giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14), nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno con interessi e rivalutazione, come per legge;

per i motivi di fatto e di diritto di seguito esposti

F A T T O

1. Il ricorrente Roberto Antonio BRIGANTE ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) con pec inviata in data 24/09/2016 (doc. 6) nella quale allegava il modello di domanda predisposto dal CPGT, pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it so-

lo in data 09/09/2016 (doc. 4), previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 3) ed il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto.

2. Con delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018 (doc. 2), è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) di cui all'allegato "*Elenco A – graduatoria*" ed il ricorrente collocato al posto n. 969 con punti 21,50 (doc. 1).

3. Con delibera n. 1196 del 26/06/2018, il CPGT ha deliberato la copertura di ulteriori 259 posti dalla graduatoria in oggetto (doc. 14).

4. La detta delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 (doc. 1) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è stata impugnata dall'Avv. BRIGANTE dinanzi Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 9972/2018 (docc. 46-47-48) il cui ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 27/02/2019 e trattenuto in decisione.

5. Con delibera n. 243/2019/IV dd. 21/02/2019 (doc. 42), il CPGT ha approvato -a rettifica della precedente n. 1049/2018/IV- la nuova graduatoria la quale, quindi, a tutt'oggi vede come vincitori quelli posizionatisi dal n. 1 al n. 453 (ultimo vincitore il Dott. Mario PAOLOZZI con punti 27,00).

6. Nel frattempo l'Avv. BRIGANTE, con pec dd. 08/06/2018 (doc. 7) ha formulato istanza di accesso ex legge n. 241/1990 (sia per la visione che per l'invio telematico), solo parzialmente (e tardivamente) riscontrata in data 18/07/2018 (doc. 8), cui ha fatto seguito la nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018 (doc. 9) contenente il solo verbale dd. 23.5.2017 della Commissione esaminatrice (doc. 11) e la scheda di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile) di cui al profilo 40172 (doc. 10).

7. Per ciò che qui rileva, il ricorrente indicava i seguenti titoli di servizio valutabili ai sensi della tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992 nella domanda di partecipazione al concorso (doc. 6):

B - Attività professionali

<u>Attività professionali</u>	<u>dal</u>	<u>al</u>	<u>anni</u>	<u>mesi</u>	<u>punti</u>
Ragioniere e Perito Commerciale	09/03/1991	30/06/1999			
Ragioniere e Perito Commerciale	05/07/1999	19/09/1999	24	9	6,25
Ragioniere e Perito Commerciale	04/08/2000	30/10/2016			
Avvocato	05/07/2000	30/10/2016	16	4	8,00
Dottore Commercialista	17/06/2009	30/10/2016	7	4	3,50
Revisore Contabile	01/01/2013	30/10/2016	3	10	2,00
<u>Totale</u>					<u>19,75</u>

All’attività sub B-Attività professionali andava quindi attribuito il punteggio di 19,75 invece di 7,25.

F - Attività di sindaco in società di capitali

<u>Attività di sindaco in soc. capit.</u>	<u>dal</u>	<u>al</u>	<u>mesi</u>	<u>giorni</u>	<u>punti</u>
Sindaco effettivo	22/09/1991	19/09/1999			
Sindaco effettivo	19/10/2000	04/05/2011	222	12	9,50
<u>Totale</u>					<u>9,50</u>

All’attività sub F-Attività di sindaco in società di capitali andava quindi attribuito il punteggio di 9,50 invece di 6,50.

C - Docente

Compilando il “Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)” pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 (doc. 4) previsto dall’art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016 (doc. 3), il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto ed il cui utilizzo era previsto dall’art. 3-I co. del bando di concorso

(doc. 3), il ricorrente provvedeva -a pag. 3- di dichiarare i soli servizi quale “*Insegnante di ruolo*” negli istituti secondari (doc. 6), come testualmente previsto dal modulo stesso (doc. 4).

Ciò ha comportato -all’evidenza- che il ricorrente non indicasse il servizio preruolo svolto negli a.s. dal 2007/2008 al 2014/2015 per totali di anni 8 (doc. 15), che -sommato ad anni 1 di servizio di ruolo- comporta un servizio complessivo di anni 9, che invece è stato attribuito ad altri candidati (cfr. *infra* sullo specifico motivo di ricorso).

All’attività sub C-Docente andava quindi attribuito il punteggio di 2,25 invece di 0,25.

SULL’INTERESSE AL RICORSO

Per effetto di quanto appena esposto, quindi, all’Avv. BRIGANTE andava attribuito il punteggio complessivo di 39,00 invece di 21,50 con collocazione al n. 103 della graduatoria di merito anziché al n. 969, rientrando così tra i vincitori anche con punteggio inferiore per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui si è detto (l’ultima posizione utile è la n. 453 con punti 27,00).

L’interesse, peraltro, sussiste anche per il caso in cui il ricorrente non rientrasse tra i vincitori, ma dovesse collocarsi in posizione più favorevole in quanto la graduatoria qui gravata è valida per un triennio (e quindi sino al giugno 2021) dalla quale attingere per i posti che dovessero rendersi disponibili fino a quella data.

*** **

L’Avv. BRIGANTE Roberto Antonio, quindi, propone ricorso avverso gli atti in epigrafe, ancorchè non conosciuti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990, tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992, art. 12 disp. prel. cod. civ., art. 1, commi 56 e 56 bis, della legge n. 662/1996, all’art. 53-I co. D. Lgs. n. 165/2001, all’art. 21 del C.C.N.L. Comparto Ministeri

1998/2001 pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999, alle Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 3 del 19/02/1997 (in G.U. n. 44 del 22.2.1997) e 6 del 18/07/1997 (in G.U. n. 169 del 22/07/1997)

II) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO in relazione alla delibera della Commissione Esaminatrice del 23-5-2017 (doc. 11-punto 18) poi trasfuso nel “documento 1” denominato “Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016” (doc. 12-punto 17) ed in relazione all’art. 3-I e II co. (doc. 3)

III) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi

1. Dall’esame della scheda di attribuzione del punteggio del ricorrente (non intellegibile) - profilo 40172 (doc. 10) e dagli altri atti e documenti (parimenti non intellegibili), inviati dal CPGT in sede di accesso telematico ex legge n. 241/1990 (doc. 9), ove confrontati con il punteggio a quest’ultimo attribuito (doc. 1) e correlati con i titoli esposti nella domanda di partecipazione al concorso (doc. 6), appare chiaro che al ricorrente non gli sono stati IMMOTIVATAMENTE attribuiti i punteggi conseguenti:

a) all’attività professionale di avvocato per il periodo dal 05/07/2000 al 24/09/2006 (doc. 18);

b) all’attività di sindaco effettivo in società di capitali per il periodo dal 19/10/2000 al 24/09/2006 (doc. 20).

Fermo restando quanto dedotto nei motivi successivi, il detto (errato) computo, che esclude una rilevante parte dell’attività il quale dà luogo a punteggio ai sensi della “*tabella “E”*” allegata al D. Lgs. n. 545/1992, al ricorrente andavano sicuramente riconosciuti i seguenti punteggi:

B - Attività professionali (docc. 18-19)

<u>Attività professionali</u>	<u>dal</u>	<u>al</u>	<u>mesi</u>	<u>giorni</u>	<u>punti</u>
Ragioniere e Perito Commerciale	09/03/1991	30/06/1999	101	35	2,25
Ragioniere e Perito Commerciale	05/07/1999	19/09/1999			
Avvocato	05/07/2000	30/10/2016	195	25	8,00
			<u>Totale</u>		<u>10,25</u>

invece di 7,25

F - Attività di sindaco in società di capitali (doc. 20)

<u>Attività di sindaco in soc. capit.</u>	<u>dal</u>	<u>al</u>	<u>mesi</u>	<u>giorni</u>	<u>punti</u>
Sindaco effettivo	22/09/1991	19/09/1999	222	12	9,50
Sindaco effettivo	19/10/2000	04/05/2011			
			<u>Totale</u>		<u>9,50</u>

invece di 6,50

2. Il mancato riconoscimento dei periodi così come integralmente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso (doc. 6) è immotivato (art. 3 legge n. 241/1990) poiché non è dato conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese a tale decisione con compressione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost.).

3. Ai titoli sub B-Attività professionali andava quindi attribuito al ricorrente il punteggio minimo di 10,25 invece di 7,25 (docc. 18-19) mentre per quelli sub F-Attività di sindaco in società di capitali andava attribuito il punteggio di 9,50 invece di 6,50 (doc. 20).

4. Ove gli fossero stati correttamente attribuiti, il punteggio attribuito nella graduatoria finale di merito sarebbe stato così rettificato:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<u>10,25</u>	0,25	1,75	0,25	<u>9,50</u>	5,50	<u>27,50</u>

I suddetti punteggi vanno decodificati sulla base della seguente legenda (docc. 1-42):

	CATEGORIE DI ATTIVITA'
A	MAGISTRATURA ORDINARIA, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, MILITARE E AVVOCATI DELLO STATO
B	ATTIVITA' PROFESSIONALI
C	DOCENTI
D	DIPENDENTI PUBBLICI
E	DIPENDENTI DA PRIVATI
F	AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI IN SOCIETA' DI CAPITALE
	TITOLI DI STUDIO
G	DOTTORATO DI RICERCA E ABILITAZIONI (INSEGNAMENTO, AVVOCATO, COMMERCIALISTA)

5. Ciò avrebbe comportato la collocazione al n. 438 della graduatoria di merito anziché al n. 969, rientrando così tra i vincitori per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui si è detto (l'ultima posizione utile è la n. 453 con punti 27,00).

6. Ferma la carenza assoluta di motivazione sulla mancata valutazione dei titoli conseguenti al detto svolgimento dell'attività professionale di Avvocato e di Sindaco in società di capitali e conseguente attribuzione del relativo punteggio, si osserva comunque che la determinazione adottata (ove effettivamente esista) è illegittima.

7. L'esistenza di una motivazione riconducibile all'art. 3 legge n. 241/1990 non può risiedere, infatti, nell'illegittima delibera della Commissione esaminatrice del 23/05/2017 (poi avallata dal CPGT) con la quale si è stabilito (doc. 11-punto 18 poi trasfuso nel doc. 12-punto 17) che *“Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013 (posizione legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247)”*.

8. **Preliminarmente va osservato che la circostanza che il ricorrente fosse in regime di part time risulta esplicitamente dalla domanda concorsuale** (doc. 6) e la detta determinazione/dichiarazione *“di essere collocato in part-time”*, asseritamente da inserire nella domanda, non era presente nel bando di concorso n. 6/2016 (doc. 3) e, quindi, era informazione che non era necessario

indicare nella domanda di partecipazione di partecipazione al concorso (a tacer del fatto che tale indicazione non è inserita neppure nel modello della domanda approvato dal CPGT – doc. 4): da qui lo sviamento di potere, l'illogicità e la contraddittorietà dell'operato della Commissione poiché l'azione amministrativa odiernamente impugnata, evidentemente, non si è conformata nè al bando di concorso (doc. 3) né ai criteri di valutazione prestabiliti dalla tabella E al D. Lgs. n. 545/1992 sub doc. 30 (che comunque prevalgono sul bando per il principio di gerarchia delle fonti) nè dal modello di domanda di partecipazione al concorso (doc. 4) la cui portata vincolante esige che alle stesse sia data puntuale, precisa ed incondizionata esecuzione nel corso della procedura per esigenze connesse alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2005 n. 6991; TAR Lazio Roma, sez. II, 2 maggio 2005, n. 3225; TAR Bologna, Sez. I, 11 gennaio 2007, n. 33; TAR Lazio Roma, Sez. I, 6 giugno 2007, n. 6895).

E che il ricorrente fosse dipendente in regime di part time, inferiore al 50%, risulta dai certificati allegati (docc. 16-17) così come dalla comunicazione dell'inizio dell'attività professionale (doc. 21) all'Amministrazione di appartenenza.

*** **

9. In secondo luogo, fermo restando che in capo al ricorrente non sussisteva alcuna causa di incompatibilità in relazione al rapporto di pubblico impiego a part-time inferiore al 50%, il modus operandi della Commissione esaminatrice è pure illegittimo e contraddittorio sotto diverso e concorrente profilo in quanto la compatibilità o meno della relativa attività valutabile ai fini concorsuali in relazione al rapporto di pubblico impiego non è requisito che può essere valutato dalla Commissione esaminatrice anche nella denegata ipotesi in cui il candidato fosse stato in posizione di incompatibilità perché ciò non è previsto dalla tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992 e non può inferire con l'attribuzione del punteggio: in tal senso è la normativa di riferimento di cui

all'art. 1, commi 56 e 56 bis, della legge n. 662/1996, all'art. 53-I co. D. Lgs. n. 165/2001, all'art. 21 del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999, alle Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 3 del 19/02/1997 (in G.U. n. 44 del 22.2.1997) e 6 del 18/07/1997 (in G.U. n. 169 del 22/07/1997).

Di tal guisa, qualora si volesse ritenere esistente e non apparente la motivazione di cui alla citata delibera della Commissione esaminatrice del 23/05/2017 (doc. 11-punto 18 poi trasfuso nel doc. 12-punto 17), poi avallata dal CPGT, si osserva che la stessa comunque contrasta con la normativa sopra evocata.

La richiamata Circolare della Funzione Pubblica n. 6/1997, infatti, dice chiaramente: *“In particolare l’art. 1-comma 56 bis legge 662/1996 (aggiunto dall’art. 6-II co. D.L. n. 79/1997 convertito nella legge 140/1997) chiarisce inequivocabilmente che l’iscrizione del personale a tempo parziale negli albi professionali dà titolo all’esercizio della corrispondente attività professionale.*

Qualsiasi disposizione normativa che esclude i dipendenti pubblici dall’iscrizione ad albi e dall’esercizio della relativa professione, è perciò abrogata con riferimento al personale a tempo parziale”.

Sul punto valga anche quanto affermato dalla Suprema Corte (sez. III, 16/07/1999, n. 7516) sulla portata di quanto previsto dall'art. 1, commi 56 e 56 bis, della legge n. 662/1996 in quanto la circostanza, circa presunte incompatibilità, *“esplica effetti nel rapporto di impiego, con la conseguenza, nel caso di sua violazione, dell'eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari”*, che *“tale divieto, invero, ha rilevanza soltanto nell'ordinamento interno dell'Ente”* e *“Occorre, poi, tenere presente che la recente legislazione sul c.d. part - time nelle pubbliche amministrazioni ha inciso profondamente sulla incompatibilità tra l'iscrizione in albi professionali e l'impiego pubblico. Ormai il divieto di iscrizione in albi professionali non sussiste più neanche per i dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, purché essi scelgano il rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662; art. 6,*

comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140). Quindi, a maggior ragione va affermata la compatibilità tra iscrizione all'albo e rapporto di lavoro con un ente pubblico salvo il rispetto dei limiti posti dall'ordinamento interno del datore di lavoro per l'esercizio della professione da parte del suo dipendente”.

Ciò a prescindere da qualsiasi ipotesi di incompatibilità le quali devono essere rilevate e sanzionate esclusivamente dall'Amministrazione datrice di lavoro attraverso i controlli con le modalità e strutture all'uopo previste dall'art. 1-comma 62 legge n. 662/1996.

La “ratio” della norma è chiaramente individuabile nella circostanza che, di per sé, l'iscrizione ad un albo non comporta alcuna incompatibilità in quanto rappresenta una forma di pubblicità del provvedimento abilitativo all'esercizio di una professione; infatti il Giannini (“Diritto Amministrativo”, II, Milano, 1993, 513) afferma che l'iscrizione all'albo ha l'effetto di rendere di pubblica conoscenza l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, ossia è una partecipazione permanente al pubblico di accertamenti abilitanti all'esercizio professionale.

In ogni caso, quindi, il dipendente pubblico a tempo parziale avrà diritto ad essere iscritto all'albo professionale salvo la verifica sull'attività che concretamente andrà a svolgere: verifica che compete all'Amministrazione di appartenenza, anche attraverso le già citate modalità di cui all'art. 1-comma 62 legge n. 662/1996.

10. D'altronde, proprio considerando l'attività professionale di Avvocato svolta nel periodo che la Commissione esaminatrice ha escluso (05/07/2000 – 24/09/2006), ma certificata dall'Ordine degli Avvocati di Gorizia (doc. 18), il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato l'iscrizione del ricorrente nell'Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni superiori ex art. 33 R.D.L. n. 1578/1933 e 39-40 R.D. n. 37/1934 (doc. 22), così accertando l'effettivo svolgimento dell'attività professionale per il necessario periodo di dodici anni (dal 05/07/2000 al 05/07/2012) e

comprendendo proprio il periodo (dal 05/07/2000 al 24/09/2006) che la Commissione esaminatrice ha illegittimamente escluso.

11. Priva di giuridico fondamento, infine, è la circostanza menzionata nel provvedimento che la “*posizione (fosse) legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247*)” posto che il termine ultimo di legittimità dell’esercizio della professione forense con il pubblico impiego è sancito dalla legge n. 339/2003 che lo ha fissato in 36 mesi dalla sua entrata in vigore (art. 2-I e III co.), restando comunque espressamente esclusa per il ricorrente la funzione docente ex art. 65-III co. legge n. 247/2012.

12. D'altronde, a conferma di quanto appena esposto, va osservato che il ricorrente ha avuto modo di evidenziare che il medesimo CPGT, nel concorso pubblico per la copertura di posti presso le C.T.P. di Udine e Trieste (G.U., IV serie speciale, n. 40 del 23/05/2000), ha espressamente stabilito l’attribuibilità del punteggio per l’attività di Sindaco in società di capitali anche in costanza di rapporto di pubblico impiego (a prescindere dal part time) e ciò sulla base della medesima fonte normativa di cui al presente ricorso (tabella E annessa al D. Lgs. n. 545/1992), come risulta dai docc. da 37 a 41.

IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 6-I co. lett. b) legge n. 241/1990

V) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA

A prescindere da quanto sopra esposto, ove fossero stati necessari ulteriori dichiarazioni o documentazione in sede di domanda di partecipazione al concorso circa la status di dipendente pubblico a part time inferiore al 50% (pur non avendolo indicato né implicitamente né esplicitamente né con il bando di concorso sub doc. 3 né nel modello di partecipazione al concorso unilateralmente predisposto dal CPGT sub doc. 4), si osserva che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto provvedere a richiedere al ricorrente quantomeno una integrazione documentale in tal senso così svolgendo la dovuta istruttoria in ordine ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso sub doc. 6 (ex mul-

tis T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV, 04/06/2009, n. 3086; T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV, 05/08/2009, n. 4730; T.A.R. Umbria, 18/01/2008, n. 18) ed, ove lo avesse fatto, avrebbe potuto prendere contezza di un tanto (docc. 16-17-21).

Infatti, l'art. 6-I co., lett. b) legge n. 241/1990 poneva l'obbligo in capo al CPGT di attivarsi per il c.d. soccorso istruttorio (Cons. St., sez. IV, 29/10/2015, n. 4944; Cons. Stato, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 6463; Cons. Stato, Sez. IV, sent. 26 novembre 2009, n. 7443; T.A.R. Piemonte, sez. I, 07/11/2013, n. 1165).

VI) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO e/o ILLOGICITÀ e/o CONTRADDITTORIETÀ e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o INGIUSTIZIA MANIFESTA

1. Per quanto riguarda il punteggio attribuito per lo svolgimento dell'attività sub C-Docente nelle scuole secondarie di secondo grado valga quanto segue.

2. Il “*Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)*” pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it solo in data 09/09/2016 previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso n. 6/2016, il cui provvedimento di approvazione (ove effettivamente esistente) è sconosciuto ed il cui utilizzo era previsto dall'art. 3-I co. del bando di concorso, prevedeva -a pag. 3- di dichiarare i soli servizi quale “*Insegnante **di ruolo***” negli istituti secondari.

3. Purtuttavia, nella originaria delibera di approvazione della graduatoria di merito n. 1049/2018/IV (doc. 1), si fa riferimento “*per quanto richiamati agli atti della Commissione Esaminatrice*” ai “*Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella “E” allegata al D. Lgs. n. 545/1992, approvati nelle sedute consiliari del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000 (doc. 13) i quali non erano richiamati nel bando di concorso (doc. 3).*

Senonchè la lettera M di tali criteri (doc. 13) prevede che *“al supplente che abbia insegnato in Istituti secondari di II grado per un periodo superiore a 6 mesi spetta il punteggio, in quanto si deve tener conto del servizio prestato sia pure in qualità di supplente”*.

Nella nuova “versione rettificata” qui impugnata della graduatoria (doc. 42) è sparito il riferimento espresso a tali criteri che, però, sono stati comunque applicati benchè illegittimi.

4. Ciò ha comportato -all’evidenza- che il ricorrente non indicasse il servizio preruolo svolto negli a.s. dal 2007/2008 al 2014/2015 per totali di anni 8 (doc. 15), che -sommato ad anni 1 di servizio di ruolo- comporta un servizio complessivo di anni 9.

La circostanza rileva chiaramente sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento e/o illogicità e/o contraddittorietà, a tacer della disparità di trattamento con i candidati che si sono visti riconoscere tale punteggio (cfr. infra motivo sub XI).

5. All’attività sub C-Docente al ricorrente andava quindi attribuito il punteggio di 2,25 invece di 0,25 (doc. 15).

6. Ove gli fossero stati correttamente attribuiti, il punteggio attribuito nella graduatoria finale di merito sarebbe stato così ulteriormente rettificato:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	10,25	2,25	1,75	0,25	9,50	5,50	29,50

7. Ciò avrebbe comportato la collocazione al n. 344 della graduatoria di merito anziché al n. 969, rientrando così tra i vincitori per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui si è detto (l’ultima posizione utile è la n. 453 con punti 27,00).

VII) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 24 e/o 97 Cost., artt. 1 e/o 3 Legge n. 241/1990, tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992, art. 12 disp. prel. cod. civ.

VIII) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE e/o FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO in relazione alla delibera della Commissione Esaminatrice del 23-5-2017 (doc. 11-punto 18) poi trasfuso nel “documento 1” denominato “Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016” (doc. 12-punto 17) ed in relazione all’art. 3-I e II co. (doc. 3)

IX) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi

1. Come riportato nella domanda di partecipazione al concorso per cui è causa (doc. 6), l’Avv. BRIGANTE ha dichiarato l’esercizio di più attività professionali (Ragioniere e Perito Commerciale, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile) in periodi in parte coincidenti (sovrapposti), come precedentemente evidenziato precedentemente in “fatto” nel presente ricorso.

2. L’art. 6-II co.-lett. g) del bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016, adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016 (doc. 3), stabilisce che: “... *il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di “attività professionali” di cui alla “tabella E” dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l’attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata)*”.

La circostanza è stata ribadita anche dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 23.5.2017, come evidenziato precedentemente al punto 5) degli atti qui impugnati, pure richiamando altre delibere del CPGT (docc. 5-11-12-13).

3. Preliminarmente, per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia che il ricorrente non era onerato dell’immediata impugnazione del bando di concorso in relazione alla contestazione delle clausole qui evocate poiché solo astrattamente e potenzialmente lesive poiché non si concretizzavano in un pregiudizio certo ed immediato, ma solo eventuale giacchè futuro ed incerto (*ex pluribus*

Cons. Stato, sez. VI, 07/03/2018, n. 1469; Cons. Stato, sez. V, 26/05/2003, n. 2839).

4. L'interpretazione che ha dato la Commissione esaminatrice ed il CPGT della tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992 non può essere condivisa.

5. Innanzitutto il dato letterale di tale tabella E non esclude il cumulo dei punteggi delle attività professionali esercitate contemporaneamente e, d'altronde, sarebbe illogico escluderlo per ammetterlo in relazione –ad es.- tra dottore commercialista e sindaco/amministratore di società di capitali (queste sì effettivamente attività sovrapponibili e/o complementari) ovvero tra docente e attività professionali/sindaco/amministratore di società di capitali.

L'art. 1 del D. Lgs. n. 139/2005 (ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) prevede proprio che rientrino nell'oggetto della professione del Dottore Commercialista, fra l'altro, *“l'amministrazione e la liquidazione di aziende”* (II co. lett. a), *“le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici”* (II co. lett. f), *“l'incarico di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali”* (III co. lett. d); *“le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali”* (III co. lett. e).

Va rimarcato, inoltre, che tale attività di Amministratore/Liquidatore/Sindaco svolta dal Dottore Commercialista va fatturata nell'ambito di quest'ultima professione, non rientrando nell'alveo dell'art. 50-I co.-lett. c-bis) D.P.R. n. 917/1986 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), bensì a quello dell'art. 53 D.P.R. n. 917/1986 (redditi da lavoro autonomo), come pure inequivocabilmente confermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 105/E/2001 (doc. 28).

6. La Commissione esaminatrice, quindi, avendo consentito la doppia valutazione della medesima attività professionale svolta contemporaneamente -

ad es.- di Dottore Commercialista e di Amministratore/Liquidatore/Sindaco, non può –a parità di condizioni- non consentire la doppia valutazione dell’attività professionale che il ricorrente ha svolto quale Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile.

Ciò perché risulterebbe immotivatamente ed ingiustamente favorito chi –ad es.- abbia svolto contemporaneamente l’attività professionale di Dottore Commercialista ed Amministratore di società di capitale rispetto a chi, come il ricorrente, abbia svolto contemporaneamente l’attività professionale di Avvocato, Ragioniere Commercialista, Dottore Commercialista e Revisore Contabile il cui svolgimento implica certamente un maggiore impegno ed una maggiore professionalità rispetto –ad es.- al Dottore Commercialista che svolga contemporaneamente anche l’attività di Amministratore/Liquidatore/Sindaco.

7. Al medesimo risultato si perviene qualora si esaminino i punteggi previsti dalla tabella E di cui al D. Lgs. n. 546/1992: ad es., nell’ambito delle attività professionali, quella di Ragioniere e Perito Commerciale ha un punteggio dimezzato rispetto a quella di Avvocato, di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile.

Così come anche nelle altre categorie professionali/titoli accademici e di studio il punteggio dei titoli è calibrato rispetto all’attività espletata (es. un Magistrato di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori ha un punteggio ottuplicato rispetto ad un uditore giudiziario; un professore ordinario ha un punteggio sestuplicato rispetto all’assistente; un dirigente generale ha un punteggio sestuplicato rispetto al dipendente con qualifica inferiore a primo dirigente).

Il legislatore ha previsto che per ogni attività professionale ci sia uno specifico punteggio che non può interpretarsi alternativo neanche attraverso la semplice lettura della tabella E di cui al D. Lgs. n. 545/1992 (doc. 30): prima di tutto perché il punteggio del Ragioniere è la metà (ed è indicata separatamente dalle altre professioni) ed in secondo luogo in quanto la tabella E prevede la virgola o la

congiunzione “e” tra ciascuna professione (notaio, avvocato, dottore commercialista e revisore contabile).

E’ noto che in lingua italiana due o più parole collegate dalla congiunzione “o” sono “alternative” (cioè si escludono a vicenda) mentre la congiunzione “e” (o la virgola) esprime una “unione” cioè la somma dei punteggi delle varie attività.

8. Proprio in tale ottica si è già pronunciato Codesto Ecc.mo T.A.R. (sez. II bis, 26/06/2018, n. 7148) allorchè afferma che *“La composizione mista degli organi giudicanti – formati sia da soggetti provenienti dalle magistratura che da altre categorie - trova giustificazione nella natura specialistica delle competenze in materia tributaria, nella complessità delle questioni e nella rilevanza economica delle stesse, la cui soluzione richiede sia conoscenze specialistiche, sia la preparazione in materia processuale, comunitaria e interdisciplinare nelle materie del diritto. Il che giustifica l’affiancamento di componenti aventi estrazione specialistica a soggetti di formazione giuridica”*.

9. Non si comprende quindi perché il ricorrente che somma diverse professionalità (Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere e Perito Commerciale, Revisore Contabile), peraltro tutte separatamente soggette a formazione professionale continua obbligatoria, non abbia diritto al riconoscimento di tale valore aggiunto e debba vedersi assegnato lo stesso punteggio di chi svolge una sola di quelle professioni con evidente disparità di trattamento.

10. La questione, però, non muta anche ove si utilizzasse il criterio ermeneutico suppletivo a quello letterale perché l’intenzione del legislatore è chiara per quanto appena esposto.

11. D’altronde, se la finalità del concorso è quella di reclutare dei Giudici tributari che abbiano la professionalità migliore possibile sulla base dei titoli posseduti (e codificati normativamente nella tabella E di cui al D. Lgs. n. 546/1992), non vi è ragione alcuna per non riconoscere la cumulabilità dei punteggi ai candidati i quali abbiano svolto più attività professionali contemporaneamente e per le quali sono previste diverse lauree ed abilitazioni, le quali ac-

crescono la professionalità che può essere spesa nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie.

12. Coerentemente a tale (illegittima) impostazione della Commissione, infatti, si sarebbe dovuto allora riconoscere uno solo dei punteggi previsti dalla tabella E di cui al D. Lgs. n. 546/1992 in ordine alle abilitazioni professionali possedute: o quella di Avvocato o quella di Dottore Commercialista perchè la formulazione della norma è identica a quella concernente i titoli per l'esercizio dell'attività professionale!

Così facendo, infatti, la Commissione ed il CPGT sono incorsi anche nel vizio di eccesso di potere per contraddittorietà.

13. Complessivamente, quindi, ove fossero stati correttamente attribuiti al ricorrente il punteggio derivante dal complesso dei titoli posseduti, in accoglimento dei motivi di ricorso, quello da attribuirsi nella graduatoria finale di merito sarebbe stato il seguente:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	19,75	2,25	1,75	0,25	9,50	5,50	39,00

14. Ciò avrebbe comportato la collocazione al n. 103 della graduatoria di merito anziché al n. 969, rientrando così tra i vincitori per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui si è detto (l'ultima posizione utile è la n. 453 con punti 27,00).

*** **

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbero all'immediata collocazione in graduatoria tra i vincitori del concorso (se del caso anche mediante lo scorrimento della graduatoria – doc. 14) senza con ciò intaccare la legittimità della intera procedura concorsuale, si svolgono anche i successivi motivi di ricorso di cui PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE NON IN IPOTESI DI RIGETTO in tutto o in parte DEI SUPERIORI MOTIVI (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 30 marzo 2011, n.

290) ovvero in caso di mancata disponibilità di posti nelle Commissioni Tributarie di gradimento del ricorrente per effetto della sua deteriore posizione in graduatoria.

X) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o INGIUSTIZIA MANIFESTA e/o TRAVISAMENTO DEI FATTI e/o CONTRADDITTORIETÀ e/o ILLOGICITÀ MANIFESTA e/o SVIAMENTO DI POTERE e/o VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA nelle valutazioni dei titoli ed attribuzione dei punteggi tra i docenti-dipendenti dello Stato e tutti gli altri dipendenti dello Stato non docenti

1. La Commissione esaminatrice, quindi, per quanto più sopra esposto, ha ritenuto non valutabile ai fini del punteggio concorsuale (e quindi incompatibile) le “attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time” (delibera della Commissione esaminatrice del 23/05/2017 doc. 11-punto 18 poi trasfuso nel doc. 12-punto 17).

2. E’ pacifico che anche il docente di una scuola o di una università pubblica sia un “dipendente dello Stato” (doc. 11-punto 18 poi trasfuso nel doc. 12-punto 17).

Non si comprende, allora, perché l’esercizio delle “attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili” (doc. 11-punto 18 poi trasfuso nel doc. 12-punto 17) svolte dal “dipendente dello Stato (rectius docente) che non specifichi di essere collocato in part-time” non sarebbe rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio concorsuale mentre l’identica fattispecie lo sarebbe nei riguardi del restante personale “dipendente dello Stato” (doc. 11-punto 18 poi trasfuso nel doc. 12-punto 17) che verrebbe così privato del relativo punteggio.

Perché il docente - “dipendente dello Stato” (doc. 11-punto 18 poi trasfuso nel doc. 12-punto 17) non dovrebbe “specificare di essere collocato in part-time” come tutti gli altri “dipendenti dello Stato” non docenti?

3. Anche per i docenti “*dipendenti dello Stato*” sussiste il dovere di esclusività generalmente vigente” invocato dalla Commissione esaminatrice nei confronti dei “dipendenti dello Stato” non docenti (doc. 11-punto 18 poi trasfuso nel doc. 12-punto 17).

Il docente - “*dipendente dello Stato*”, infatti, non può esercitare *tout court* le “attività riferibili a libere professioni” poiché sono comunque necessarie delle autorizzazioni od opzioni (art. 6 legge n. 240/2010 per il personale universitario ed art. 508-XV co. D. Lgs. n. 297/94 per il personale docente delle scuole).

A tacer del fatto che è comunque incompatibile per i docenti universitari con il regime di tempo pieno (art. 6-IX co. legge n. 240/2010).

4. Tra i molteplici candidati che si trovano in questa situazione, ai quali è stato riconosciuto sia il punteggio per l’attività di **docente** quale “**dipendente dello Stato**” sia quello per l’attività professionale, si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo (poiché è necessario esaminare le domande di partecipazione al concorso, oggetto di accesso ex legge n. 241/1990 e non ancora esibite dal CPGT):

- pos. 129 (doc. 1) Prof. ALVINO Federico (docente universitario e attività professionale tra cui Dottore Commercialista) – sub doc. 33 in <http://www.docenti.uniparthenope.it/default.asp?sito=alvino&struttura=DIGIU>;
- pos. 137 (doc. 1) Prof. CARDILLO Mario (docente universitario e attività professionale tra cui Dottore Commercialista) – sub doc. 34 in <https://www.unifg.it/ugov/person/1941> ;
- pos. 146 (doc. 1) Prof. Avv. SPERONI Mario (docente universitario e attività professionale tra cui Avvocato) – sub doc. 35 in <http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1023/683/Curriculum%20Speroni.pdf> ;
- pos. 476 (doc. 1) Avv. CASABURO Antonietta (docente scuola superiore e attività professionale tra cui Avvocato) - sub doc. 36 in www.isispaganobernini.gov.it/files/GRADUATORIA-DEFINITIVA-POR-C5.pdf.

5. Ecco che, nel caso in cui Codesto Ecc.mo Tribunale non dovesse accogliere i due motivi che precedono, sarà comunque necessario riformulare la graduatoria; delle due l'una:

- o si dovrà espungere il punteggio di tutti i docenti - *“dipendenti dello Stato”* che non abbiano specificato *“di essere collocati in part-time”*;
- oppure si dovrà riconoscere il punteggio a tutti i *“dipendenti dello Stato”* non docenti che non abbiano specificato *“di essere collocati in part-time”*.

XI) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO e/o ILLOGICITÀ e/o CONTRADDITTORIETÀ e/o DISPARITÀ DI TRATTAMENTO e/o INGIUSTIZIA MANIFESTA

Ove Codesto Ecc.mo T.A.R. non dovesse accogliere il motivo concernente l'attribuzione del punteggio al ricorrente per i servizi di insegnamento preruolo nelle scuole secondarie superiori (cfr. VI motivo), andrà rettificata la graduatoria del concorso espungendo tutti i punteggi vantati dai concorrenti che precedono il ricorrente in graduatoria che riguardano –per l'appunto- i detti servizi NON di ruolo prestati come docente per il principio di parità di condizioni e di opportunità, al fine di eliminare una disparità di trattamento, come ad esempio avvenuto con la candidata Avv. GINARDI Delia Vincenza (pos. 898 – doc. 1) alla quale le è stato riconosciuto anche il servizio preruolo pari ad anni 23 visto che le sono stati attribuiti 6 punti (pari a 24 anni di insegnamento), sub doc. 1 pur essendo immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 ex art. 1-co. 98 lett. c) legge n. 107/2015 (doc. 26 - in <http://www.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-mobilita-secondaria-2016/>), come il ricorrente e l'Avv. IMPROTA (docc. 24-25) e precedentemente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento ex legge 124/1999 della provincia di Catania, ai fini dell'immissione in ruolo, almeno fino al 22/07/2015 (doc. 27 - in http://www.oldsite.ct.usr.sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=361:22-07-2015-graduatorie-provinciali-ad-esaurimento-definitive-del-personale-docente-a-s-2015-2016&catid=46&Itemid=375)-.

*** **

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

1. Ove si ritenesse di non poter accogliere le superiori domande non v'è dubbio che l'Avv. BRIGANTE abbia diritto al risarcimento danni sia per non aver potuto inserire nella domanda di partecipazione il servizio preruolo quale docente delle scuole secondarie superiori (perché non previsto né dal bando sub doc. 3 né dal modello di partecipazione al concorso sub doc. 4) sia perché la Commissione esaminatrice non gli ha valutato i titoli inerenti l'attività professionale e di sindaco di società di capitali allorché era dipendente pubblico con part time inferiore al 50%.

2. La mancata assegnazione al ricorrente del punteggio per l'attività di insegnamento preruolo nelle scuole secondarie superiori, infatti, dipende dalla mancata indicazione dei relativi servizi nella domanda di partecipazione al concorso (si ripete, non prevista dalla modulistica sub doc. 4) per cui non può non ritenersi violato il principio del legittimo affidamento del ricorrente cui consegue un risarcimento del danno sussistendone i presupposti.

Infatti né nel bando (doc. 3) né nel modello di partecipazione al concorso (doc. 4) è stato mai evidenziato che il ricorrente, qualora in possesso di servizi di insegnamento preruolo nelle scuole secondarie superiori, avrebbe dovuto dichiararlo come titolo valutabile rimanendo inspiegabile come -in relazione ad altri candidati (ad es. l'Avv. GINARDI Delia Vincenza – pos. 898 - doc. 1), nella medesima condizione del ricorrente, tale punteggio sia stato regolarmente attribuito.

Anche il Consiglio di Stato (CdS, IV, n., 3536/2008), in tal senso, ha affermato che *"nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento"*.

3. Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del c.p.a., a tenore della quale *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione alla procedura con il punteggio corrispondente ai titoli posseduti, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

4. Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (il non riconoscimento del punteggio vantato sulla base dei titoli posseduti), l'evento dannoso (il posizionamento nella graduatoria di merito tra i vincitori, se del caso anche tramite scorrimento), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

5. A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dal CPGT, nel procedimento per cui è causa, il ricorrente è stato illegittimamente privato della possibilità di ottenere la posizione nella graduatoria di merito con il vero punteggio spettantigli, subendo di conseguenza i relativi danni.

L'esclusione del computo dei titoli non valutati, peraltro, è la conseguenza diretta dell'illegittimità delle scelte subite dal ricorrente per mano del CPGT.

L'Avv. BRIGANTE, infatti, non avrebbe dovuto compiere alcuna attività che rappresentasse una vera e propria “prestazione”, ma doveva, semplicemente, presentare una domanda grazie alla quale sarebbe stato ammesso al concorso, indicando i titoli posseduti sulla base del modulo all'uopo predisposto dal CPGT.

6. Ciò conferma, quindi, la sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso.

Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel

risarcimento da fatto illecito quei danni mediati ed indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale (cfr.: Cons. Stato V, 10.2.2004 n. 493; T.A.R. Calabria Catanzaro II, 19.7.2012 n. 771; T.A.R. Friuli Trieste I, 30.8.2006 n. 572).

7. Il ricorrente, quindi, come appare evidente, ha subito tanto un danno da mancata inclusione tra i vincitori e nomina quale giudice tributario, quanto da perdita di chance in ordine alla maturazione dei titoli e dell'esperienza connessi all'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie. Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”* e, quindi, il ricorrente possa ottenere l'immediata valutazione di tutti i titoli posseduti, ivi compresi quelli relativi agli anni di servizio pre-ruolo effettuato presso le scuole secondarie superiori, attribuendogli il punteggio corrispondente ai titoli stessi (punti 39 e comunque non inferiore a punti 27,50) e, conseguentemente, essere nominato giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14), non essendo in dubbio, nella specie, che ciò *“sia in tutto o in parte possibile”* (art. 2058 c.c.).

Anche in tal caso, si tratterebbe del più classico dei rimedi al danno procurato giacché è proprio il CPGT, che è stato causa di tale male, non può che pagarne il prezzo riaprendo, ancora una volta, la valutazione dei titoli di cui alla procedura concorsuale.

Si tratta, peraltro, di una compensazione volta *“all'irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”* (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni per non aver potuto inserire nella domanda di partecipazione il servizio preruolo quale docente delle scuole secondarie superiori perché non previsto dal bando (doc. 3) e dal modello di partecipazione al concorso (doc. 4), perché la Commissione esaminatrice non gli ha valutato i titoli inerenti l'attività professionale e di sindaco di società di capitali allorché era dipendente pubblico con part time inferiore al 50% nonché da perdita di *chance* subiti in ordine alla maturazione dei titoli e dell'esperienza connessi all'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie (Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6031; Cons. St., sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337, Cons. St., sez. IV, 18 luglio 2008, n. 3615; Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA EX ART. 52-II CO. C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52-II co. c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle parti da chiamare in giudizio ed inoltre appare oltremodo onerosa e gravosa per il ricorrente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) mediante pubblici proclami con modalità telematiche sul sito internet dell'Amministrazione resistente CPGT (T.A.R. Lazio-Roma, 12/11/2013, decr. n. 23921; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III bis, 07/11/2013, ord. n. 9506) così disapplicando l'art. 150-III co. c.p.c.

* * *

Per tutti questi motivi, l'Avv. Roberto Antonio BRIGANTE, in proprio ex art. 22-III co. c.p.a. nonché *ut supra* rappresentato e difeso, con riserva di proporre motivi aggiunti (con nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ovvero domande nuove) all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento richiesti,

R I C O R R E

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Lazio con sede in Roma voglia -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, nelle parti di interesse e nei limiti dell'utilità per parte ricorrente-:

IN VIA PRELIMINARE

- deliberare sull'istanza ex art. 52-II co. c.p.a. -che precede- autorizzando ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) mediante pubblici proclami con modalità telematiche sul sito internet del resistente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

NEL MERITO

In particolare, al fine di gradare -allo stato- la deliberazione dei diversi motivi e con espressa riserva di motivi aggiunti:

in via principale

1) accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati - come specificati in epigrafe per quanto di interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente- nella parte in cui gli vengono attribuiti punti 7,25 anziché 19,75 per i titoli sub B-Attività professionali; punti 0,25 anziché 2,25 per i titoli sub C-Docente; punti 6,50 anziché 9,50 per i titoli sub F-Attività di Sindaco in società di capitali e, quindi, non gli vengono attribuiti complessivamente punti 39 (comunque non inferiore a punti 27,50) come da prospetto che segue:

A	B	C	D	E	F	G	Totale
0,00	<u>19,75</u>	<u>2,25</u>	1,75	0,25	<u>9,50</u>	5,50	<u>39,00</u>

2) conseguentemente accertare il diritto de ricorrente di essere dichiarato vincitore del procedura concorsuale per cui è causa con punti 39 (comunque non inferiore a punti 27,50);

3) ordinare alle Amministrazioni resistenti di valutare tutti i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dal ricorrente nei termini di cui al punto 1) che precede, anche se concomitanti, sovrapposti e svolti in costanza di rapporto

di pubblico impiego in regime di part time inferiore al 50%, ivi compreso il servizio preruolo quale docente nelle scuole secondarie di secondo grado ed attribuendogli i punteggi corrispondenti di tutti i detti titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti;

4) ordinare alle Amministrazioni resistenti la rettifica nella graduatoria di merito e l'inserimento nella posizione che gli compete in relazione al punteggio (in base alla quale potrà scegliere la Commissione Tributaria di assegnazione) e, conseguentemente, essere nominato Giudice tributario, se del caso anche per effetto dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla delibera n. 1196 del 26/06/2018 del CPGT (doc. 14);

in via subordinata

1) condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica mediante il riconoscimento e l'attribuzione di punti 7,25 anziché 19,75 per i titoli sub B-Attività professionali; punti 0,25 anziché 2,25 per i titoli sub C-Docente; punti 6,50 anziché 9,50 per i titoli sub F-Attività di Sindaco in società di capitali, relativamente alla procedura concorsuale per cui è causa (doc. 3) con conseguente rettifica della graduatoria di merito pubblicata dal CPGT in data 05/06/2018 (doc. 1) ovvero, solo in via subordinata, per la condanna delle Amministrazioni resistenti ad un risarcimento in termini economici con interessi e rivalutazione, come per legge;

in ogni caso

1) se non dovesse essere riconosciuto al ricorrente il punteggio complessivo di 39,00, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati -come specificati in epigrafe per quanto di interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente- nella parte in cui riconoscono, ai candidati diversi dal ricorrente, il punteggio relativo alla categoria di attività sub C-Docente e contestualmente (in periodi in tutto o in parte coincidenti o sovrapposti) anche il punteggio per l'esercizio di B-Attività professionali (Ragioniere e Perito Commerciale, Notaio, Avvocato, Procuratore, Dottore Commercialista e Revisore Contabile); F-

Amministratori, Sindaci, Liquidatori, Dirigenti in società di capitali; D-Dipendenti Pubblici; E-Dipendenti da privati; A-Magistrato ordinario ed equiparato, Avvocati dello Stato nel caso in cui non abbiano specificato di essere stati collocati in part time inferiore al 50% ovvero non abbiano specificato di essere stati autorizzati all'esercizio delle altre attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: artt. 6 legge n. 240/2010 e/o 508-XV co. D. Lgs. n. 297/1994);

2) conseguentemente ordinare alle Amministrazioni resistenti di non valutare i titoli e/o servizi e/o attività posseduti/svolti dei candidati di cui al punto 1) che precede;

3) ordinare alle Amministrazioni resistenti di rettificare la graduatoria di merito mediante l'inserimento dei candidati di cui al punto 1) -che precede- nella posizione che compete loro in relazione al punteggio così rideterminato;

4) disporre la rifusione del compenso, degli esborsi e delle spese di lite (comprese spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%), oltre C.P., IVA e contributo unificato.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio di tutti i verbali e la documentazione relativa al concorso per cui è causa fra cui:

- tutti gli atti/verbali/documenti della Commissione esaminatrice, ivi compresa copia delle valutazioni dei titoli effettuati dalla Commissione su tutti i candidati che precedono il ricorrente in graduatoria;
- domande di partecipazione al concorso dei candidati che precedono il ricorrente in graduatoria;
- atti/verbali/documenti della Commissione esaminatrice e/o del CPGT con i quali è stato approvato/determinato nei contenuti il modulo di domanda di partecipazione al concorso ex art. 3-I co. del bando.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/02 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminato – Contributo unificato Euro 650,00.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da seguente indice:

- 1) delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito CPGT), pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) di cui all'allegato "*Elenco A – graduatoria*";
- 2) avviso di pubblicazione della graduatoria di merito sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018;
- 3) bando di concorso n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016, adottato con delibera CPGT n. 1812/V/2016;
- 4) "*Modulo di domanda–dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali di cui al Bando n. 6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016. (scadenza 30 ottobre 2016)*" pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 09/09/2016;
- 5) avviso pubblicato sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018 e relativi allegati;
- 6) domanda di partecipazione al concorso pubblico esterno, inviata via p.e.c. IL 24/09/2016, nonché ricevuta di accettazione e di consegna;
- 7) istanza di accesso ex legge n. 241/1990, inviata via pec in data 08/06/2018;
- 8) nota CPGT prot. n. 0014984 del 18/07/2018;
- 9) nota CPGT prot. n. 0015124 del 19/07/2018;
- 10) scheda di attribuzione del punteggio del ricorrente (profilo 40172);
- 11) delibere della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016 di cui al verbale del 23.5.2017;
- 12) documento n. 1 (approvato dalla Commissione esaminatrice con verbale del 23-5-2017) denominato "*Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016*";
- 13) "*Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella "E"* allegata al D. Lgs. n. 545/1992, approvati nelle sedute consiliari CPGT del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000, limitatamente alle lett. G, H, L e M (pubblicati nel Notiziario del CPGT n. 1 – anno 2001);
- 14) delibera n. 1196 del 26/06/2018 con cui il CPGT ha deliberato la copertura di ulteriori 259 posti dalla graduatoria di cui al bando di concorso esterno n. 6/2016;
- 15) documentazione attività di docenza preruolo nelle scuole secondarie di secondo grado;
- 16) certificato di servizio presso l'Agenzia delle Dogane – Circoscrizione Doganale di Monfalcone;
- 17) certificato di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Provinciale dello Stato di Gorizia;

- 18) certificato di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Gorizia;
- 19) certificato di iscrizione all'Albo dell'O.D.C.E.C. di Gorizia;
- 20) documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di Sindaco in società di capitali;
- 21) documentazione relativa allo svolgimento di attività professionale quale dipendente pubblico con part time inferiore al 50%;
- 22) comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo degli Avvocati Cassazionisti;
- 23) attestato iscrizione revisore;
- 24) assegnazione sede definitiva da immissione in ruolo quale docente dell'Avv. IMPROTA Domenico;
- 25) graduatoria ad esaurimento personale docente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli per l'a.s. 2015/2016;
- 26) assegnazione sede definitiva da immissione in ruolo quale docente dell'Avv. GINARDI Delia Vincenza;
- 27) graduatoria ad esaurimento personale docente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania per l'a.s. 2015/2016;
- 28) circolare Agenzia delle Entrate n. 105/E/2001;
- 29) documento n. 4 - tabella attività sovrapposte pubblicata in uno con l'avviso sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018;
- 30) documento n. 6 - tabella E allegata al D. Lgs. n. 545/1992 pubblicata in uno con l'avviso sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 13/06/2018;
- 31) pec dd. 18/07/2018 da Avv. BRIGANTE a CPGT;
- 32) risoluzione n. 1/2018 CPGT;
- 33) Prof. ALVINO Federico (docente universitario e attività professionale tra cui Dottore Commercialista);
- 34) Prof. CARDILLO Mario (docente universitario e attività professionale tra cui Dottore Commercialista);
- 35) Prof. Avv. SPERONI Mario (docente universitario e attività professionale tra cui Avvocato);
- 36) Avv. CASABURO Antonietta (docente scuola superiore e attività professionale tra cui Avvocato);
- 37) p.e.c. istanza di accesso ex legge n. 241/1990 dd. 08/06/2018;
- 38) nota C.P.G.T. prot. n. 0018425 del 10/10/2018;
- 39) delibera C.P.G.T. dd. 11/06/2001 concorso C.T.P. Trieste;
- 40) delibera C.P.G.T. dd. 11/06/2001 concorso C.T.P. Udine;
- 41) p.e.c. al C.P.G.T. dd. 10/10/2018;
- 42) delibera n. 243/2019/IV dd. 19/02/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 21/02/2019, con la quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di giudici tributari(bando n. 6/2016 in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016) di cui all'allegato "Elenco A – graduatoria";
- 43) avviso di pubblicazione della graduatoria di merito (delibera n. 243/2019/IV) sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 21/02/2019;
- 44) delibera n. 244/2019/IV dd. 19/02/2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicata sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 22/02/2019, con la quale è stata deliberata la convocazione dei vincitori per la scelta

della sede di servizio nei giorni 18, 19, 26 e 27 marzo 2019 e l'approvazione del modulo relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'allegato n. 2;

45) avviso di pubblicazione della graduatoria di merito (delibera n. 244/2019/IV) sul sito internet www.giustizia-tributaria.it in data 22/02/2019;

46) ricorso introduttivo T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 9972/2018;

47) memoria ex art. 73 c.p.a. Avv. BRIGANTE T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 9972/2018;

48) memoria di replica Avv. BRIGANTE T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 9972/2018;

49) motivi aggiunti Avv. BRIGANTE T.A.R. Lazio – Roma sub R.G. 9972/2018.

Monfalcone-Roma, 1° marzo 2019

Avv. Aurora TURCO

(firmato digitalmente)

Avv. Roberto Antonio BRIGANTE

(firmato digitalmente)